



P.P. CH-3003 Berna, fedpol

---

- SKF  
Ufficio svizzero di coordinazione fuochi d'artificio
- A.S.D.A.P
- Produttori (in Svizzera)
- Importatori

Vs. ref.:

Ns. ref: S 1700.000.14

**Berna, 18 maggio 2006**

## **Uso di mortai di metallo per bombe da tiro** (Prescrizioni generali in materia di protezione e di sicurezza)

---

Gentili Signore e Signori,

abbiamo constatato l'uso sempre più frequente di mortai di metallo per il lancio delle bombe da tiro. Riteniamo pertanto nostro dovere informarvi in merito ai rischi correlati e raccomandarvi l'adozione delle pertinenti misure di sicurezza.

Nel lancio di fuochi d'artificio di tale categoria non è possibile escludere che la bomba da tiro possa esplodere all'interno del cilindro. Utilizzando mortai di metallo vi è inoltre il pericolo che si creino delle schegge. Il pirotecnico responsabile è dunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni causati dalle schegge innescate dall'esplosione.

Alla luce di quanto precede e in virtù dell'articolo 92 dell'ordinanza sugli esplosivi <sup>1</sup>, l'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica (UCEP) raccomanda di adottare le seguenti misure di sicurezza:

- i mortai di metallo di qualsiasi tipologia (anche i mortai saldati) vanno utilizzati di norma soltanto per il lancio di bombe da tiro per le quali non esistono mortai composti da un materiale diverso dal metallo in grado di garantire la necessaria resistenza;
- i mortai di metallo di qualsiasi tipologia (anche i mortai saldati) possono essere utilizzati soltanto se vi è un adeguato sistema di protezione dalle schegge che, in caso di incidente, riesca a impedire la messa in pericolo della vita e dei beni altrui.

Rispettando questi semplici principi in modo coerente, contribuirete a evitare che accadano incidenti, nell'interesse di tutto il settore pirotecnico e della sicurezza pubblica. Confidando nella vostra partecipazione e ringraziandovi per la sempre ottima collaborazione.

Distinti saluti

Ufficio federale di polizia fedpol

C.p.c.:

- Servizio scientifico di ricerca WFD, 8004 Zurigo
- Organi esecutivi dei Cantoni

---

<sup>1</sup> Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) del 27.11.2000  
(RS 941.411 [http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/941\\_411/index.html](http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/941_411/index.html))